

Il Presidente

Trento, 22 luglio 2009
Prot. n. 2360/Inter/CR-cr

**Preg.mo Signor
Cons. Roberto Bombarda
Gruppo Verdi e Democratici del Trentino
SEDE**

**e, p.c. Preg.mo Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE**

Oggetto: interrogazione n. 346.

Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue.

Punto 1

Nella stagione venatoria 2006/2007 sono stati rilasciati, da parte dell'ufficio faunistico del Servizio Foreste e Fauna, n. 774 tesserini per l'esercizio della caccia fuori regione; nella stagione 2007/2008 sono stati rilasciati numero 797 tesserini e nella stagione 2008/2009, 823 tesserini.

Punto 2

L'opzione circa le modalità di caccia che il cacciatore intende esercitare è apposta dall'ufficio competente a seguito di richiesta scritta del cacciatore medesimo, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 12, comma 12, della legge 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterme e per il prelievo venatorio).

Punto 3

In capo agli uffici provinciali non sussiste alcun obbligo giuridico di effettuare controlli sui tesserini riconsegnati alla fine di ogni stagione di caccia. La finalità della riconsegna è puramente statistica.

Punto 4

Il permesso di caccia per la provincia di Trento è rilasciato dalla Associazione cacciatori trentini, mentre il tesserino per l'esercizio della caccia fuori regione è rilasciato dall'ufficio provinciale competente, che non è quindi in condizione di

conoscere, al momento della richiesta dello stesso, e non è giuridicamente tenuto a verificare, se il cacciatore sia o meno in possesso per quell'anno di un permesso di caccia in zona Alpi.

Va infatti sottolineato che non sempre chi esercita attività venatoria fuori regione è titolare di un permesso nella provincia o nella regione in cui risiede.

Pare evidente quindi che, almeno in questa ipotesi, non sussiste alcun vincolo di esercizio nei soli territori appartenenti alla "zona Alpi".

Si segnala infine che, su richiesta di data 31 marzo 2006 del Servizio Foreste e Fauna, i competenti servizi provinciali hanno ritenuto che le fonti normative che disciplinano la materia non sembrano suffragare in alcun modo l'orientamento interpretativo secondo il quale la titolarità del permesso in provincia di Trento escluderebbe la possibilità di praticare l'attività venatoria in altre zone che non siano territorialmente omogenee alla nostra provincia.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -